

**Modifiche alla Legge 29 maggio 1979 n. 33**  
**“Disposizioni relative alla valutazione individuale degli alunni e agli esami di licenza della Scuola Media dell'obbligo”.**

**Art. 1**

L'art. 1 della Legge 29 maggio 1979 n. 33 è così modificato:

“Gli insegnanti della Scuola Media dell'obbligo di cui alla Legge 1° agosto 1963 n. 32, componenti il Consiglio di Classe, compilano in sede di valutazione per ogni singolo alunno un profilo personale concernente:

- a) il livello di apprendimento raggiunto dall'alunno nelle singole materie d'insegnamento;
- b) il comportamento;
- c) la partecipazione alle attività scolastiche e il livello globale di maturazione raggiunto da ogni singolo alunno.”

**Art. 2**

L'art. 2 della Legge 29 maggio 1979 n. 33 è così modificato:

“Per ogni singola materia, i singoli insegnanti propongono al Consiglio di Classe, che delibererà in merito, una valutazione espressa in decimi che può essere accompagnata da un giudizio analitico.

Per ogni singolo alunno, ogni insegnante propone al Consiglio di Classe, che delibererà in merito, la valutazione del comportamento mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.

Per ogni singolo alunno il Consiglio di Classe esprime una valutazione globale.

Sono ammessi alla classe successiva e all'esame di licenza Media dell'obbligo, con decisione assunta a maggioranza dal Consiglio di Classe, gli studenti che abbiano ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e nel voto di condotta.

La valutazione globale, di cui al punto c) Art. 1 deve tener conto del lavoro svolto durante tutto l'anno scolastico.”

**Art. 3**

L'art. 3 della Legge 29 maggio 1979 n. 33 è così modificato:

“L'esame di licenza della Scuola Media dell'obbligo si conclude:

a) in caso di esito positivo con l'attribuzione di una valutazione complessiva espressa in decimi e illustrata con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno.

Conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi.”

#### **Art. 4**

L'art. 4 della Legge 29 maggio 1979 n. 33 è così modificato:

“Gli adempimenti relativi alla formazione delle Commissioni esaminatrici, al calendario degli esami, alle prove d'esame, agli aspetti amministrativi pratici connessi all'esecuzione di quanto disposto dalla presente Legge, sono attuati, con disposizione del Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura, l'Università e le Politiche Giovanili, a mente dell'art. 3 della Legge 29 ottobre 1975 n. 40”.

#### **Art. 5**

L'art. 7 della Legge 29 maggio 1979 n. 33 è così modificato:

“La presente Legge entra in vigore il 5° giorno successivo alla sua legale applicazione”.